

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 241 DEL 03-12-2024

Oggetto: Progetto Maremma Natura (MARNAT) PNRR - AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO ORNITOFAUNA ZONA AMPLIAMENTO PARCO - CUP F57G24000290006

IL DIRETTORE

Considerato che il 31 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), che è entrato in vigore il 1° aprile 2023 e le cui disposizioni hanno acquisito efficacia a partire dal 1 luglio 2023;

Considerato che a partire da gennaio 2024 ha acquisito efficacia la digitalizzazione dell'intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti, complicando ulteriormente il quadro normativo e applicativo degli appalti;

Considerato che è entrato a piena operatività il fascicolo virtuale dell'operatore economico FVOE 2.0, utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 tramite la Piattaforma dei Contratti Pubblici;

Considerato che il CNR, nel rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato, ha emanato un Bando pubblico per la selezione di proposte progettuali, finalizzate al monitoraggio, preservazione, valorizzazione e ripristino della biodiversità in aree protette, da finanziare nell'ambito del Programma di Ricerca del Centro Nazionale della Biodiversità "National Biodiversity Future Center (NBFC)", a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Linea di investimento 1.4, "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "Campioni Nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies", finanziato dall'Unione Europea – NextgenerationEU" – prot. CNR n. 380544 del 04.12.2023 e successiva proroga prot. 17474 del 19.01.2024;

Considerato che in risposta al Bando, l'Ente Parco regionale della Maremma, in qualità di soggetto proponente, ha presentato il Progetto Maremma Natura (MARNAT) id. n° NBFC_S8P2_0119, e che il progetto è stato approvato dal CNR;

Dato atto che per seguire correttamente la corretta esecuzione e rendicontazione del progetto l'ente parco non può far fronte con il proprio personale, come è emerso dalla ricognizione interna dell'Ente stante l'attuale dotazione organica e gli impegni pregressi per ogni singolo settore;

Considerato che l'Ente ritiene opportuno individuare una figura altamente qualificata che possa svolgere il servizio in epigrafe secondo quanto previsto nell'atto di concessione sottoscritto tra le parti (CNR e PRM);

Considerato che, più nel dettaglio, il sostegno operativo consisterà nel fornire le attività di seguito indicate:

- ✓ Monitoraggio quantitativo degli Uccelli nidificanti nella vegetazione ripariale del fiume Ombrone utilizzando il metodo di rilevamento da natante risalendo il fiume con natante.
- ✓ Monitoraggio qualitativo delle specie nidificanti nell'area di ampliamento.
- ✓ Redazione di una check-list degli uccelli nidificanti nell'area di ampliamento con indicazioni delle classi di abbondanza delle specie e con particolare riferimento alle specie protette ai fini della Direttiva Uccelli.
- ✓ Confronto dei dati raccolti lungo il fiume Ombrone con dati pregressi nello stesso tratto di fiume e con zone soggette a taglio della vegetazione.
- ✓ Indicazioni gestionali e proposte ai fini del miglioramento ambientale.
- ✓ Prodotti finali: Report tecnico. Dati georeferenziati informatizzati.

Il professionista incaricato potrà avvalersi di collaboratori per l'esecuzione di attività secondarie, accessorie o sussidiarie delle azioni di monitoraggio previste. In tal caso dovranno essere stipulati specifici subcontratti ai sensi dell'art.119, comma 3, del DLgs.n 36/2023. Il Parco si impegnerà a fornire alloggio presso la foresteria del "Pinottolaio" nel periodo di rilevamento sul campo

L'esecutore potrà avvalersi di collaboratori per l'esecuzione di attività secondarie, accessorie o sussidiarie delle azioni di monitoraggio previste. In tal caso dovranno essere stipulati specifici subcontratti ai sensi dell'art.119, comma 3, del D. Lgs. N. 36/2023. L'esecutore dovrà coordinarsi con l'incaricato della supervisione tecnica su tutti gli affidamenti attinenti progetto Maremma Natura (MARENAT) finanziato dal

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) missione 4, “Istruzione e Ricerca” – componente 2 e si impegna a contribuire al risultato sinergico, collaborativo, complessivamente innovativo del progetto suo insieme.

Considerato che la figura competente è stata individuata nel Dott. Sandro Piazzini – libero professionista singolo P.IVA: 01135980520C.F.: PZZSDR78A27I726Y Email: sandropiazzini@pec.it;

Evidenziato che è stata svolta la procedura di affidamento diretto sulla Piattaforma START (id. n. 048977/2024 PROGETTO MAREMMA NATURA (MARNAT) – ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO ORNITOFAUNA ZONA AMPLIAMENTO PARCO in risposta alla quale l’operatore in parola ha presentato la propria offerta;

Ritenuta congrua e adeguata rispetto alle esigenze dell’Ente l’offerta presentata;

Considerato che l’Ente ha valutato adeguato allo svolgimento dell’incarico un compenso di € 8.196,72 oltre IVA nella percentuale del 22% (€ 1.803,28) per un totale di € 10.000,00, per una durata dello stesso fino al 31.08.2025;

Dato atto che l’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che ai sensi del citato art. 17, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l’affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: *048977/2024 PROGETTO MAREMMA NATURA (MARNAT) – ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO ORNITOFAUNA ZONA AMPLIAMENTO PARCO*;
- Importo del contratto: € 10.000,00;
- Forma del contratto: ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. N. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Rilevato preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato:

- che l’art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Considerato che a partire dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e riferita a tutte le procedure di affidamento ha acquistato piena efficacia come da Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 – Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione;

Considerato che a partire dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano con la Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del Codice.

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Attestato che l'operatore economico non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Preso atto della positiva verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico come da seguente documentazione, in atti ufficio: la dichiarazione di possesso dei requisiti a contrarre con la P.A.; la dichiarazione con la quale il soggetto interessato si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.; dichiarazione titolare effettivo; dichiarazione conflitto di interesse; dichiarazione DNSH; dichiarazione PNRR e art. 47;

Vista la Direttiva sull'attività di controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione per le procedure di affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00 approvata con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 6 del 04/03/2024;

Dato atto che:

- il presente affidamento non comporta rischi di interferenza e pertanto non è necessaria la redazione del DUVRI;

Verificato inoltre che il numero CIG assegnato al servizio è il n. B4788D294B

Acquisiti i pareri ai sensi del Regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

1) Di richiamare le premesse della presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;

2) Di affidare il servizio in epigrafe al Dott. Sandro Piazzini – libero professionista singolo P.IVA: 01135980520 C.F.: PZZSDR78A27I726Y;

3) Di impegnare e imputare la spesa complessiva € 8.196,72 oltre IVA nella percentuale del 22% (€ 1.803,28) per un totale di € 10.000,00 al conto B.7.b.0045 (57.09.88) – Spesa per servizi tecnici, professionali progetto Maremma Natura (MARNAT);

4) Di precisare che il responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice è il Direttore Arch. Enrico Giunta;

5) Di precisare, che:

- l'oggetto dell'incarico è 048977/2024 PROGETTO MAREMMA NATURA (MARENAT) – ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO ORNITOFAUNA ZONA AMPLIAMENTO PARCO;

- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

- il CIG assegnato al servizio è il n. B4788D294B

-la modalità di scelta dell'operatore è tramite la procedura di cui all'art. 50 del d.lgs.36/2023 lett. b) che dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: “affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000, anche senza previa consultazione di più operatori”;

6) Di dare atto che “relativamente alla procedura in oggetto, il RUP non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi di cui all'articolo 16 del Codice, né in situazioni ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, co 9, lett. e), della L. n. 190/2012, né in situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e ss. mm. e ii.;

7) di significare che contro il presente provvedimento, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. Toscana ai sensi dell'art. 120 c. 1 del Codice Processo Amministrativo, entro 30 giorni decorrenti dalla data di intervenuta e completata fase di pubblicazione sul Profilo del committente;

8) di dare atto che saranno assolti gli adempimenti in materia di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e ss. mm. e ii., alla Determinazione ANAC 1310/2016, nonché all'Allegato 1 alla Delibera ANAC 264/2024.

Il Responsabile
Arch. Enrico Giunta

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi del d.lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.